

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1965

(33^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modificazioni ed integrazioni della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici » (706) (D'iniziativa dei deputati Ermini e Martino Gaetano) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 460, 463
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia 463
TRIMARCHI, relatore 460, 463

« Proroga del termine previsto dall'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni » (879) (D'iniziativa dei senatori Corbellini ed altri) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE 455, 456, 457, 459, 460
DONATI 458
GRANATA 458
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 455, 457, 458, 459, 460
MAIER 458
MONALDI 457, 458
ROMANO 459

STIRATI, relatore Pag. 456
TRIMARCHI 457, 459

« Concessione di un ulteriore contributo straordinario dello Stato di lire 30.000.000 alle spese per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e aumento del limite di spesa di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1539 » (931) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Coordinamento):

PRESIDENTE, relatore 454

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Granata, Levi, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo, Salati, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi e Zaccari.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Caleffi e Magrì.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Coordinamento del disegno di legge: « Concessione di un ulteriore contributo straordinario dello Stato di lire 30.000.000 alle spese per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e aumento del limite di spesa di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1539 » (931) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Concessione di un ulteriore contributo straordinario dello Stato di lire 30.000.000 alle spese per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e aumento del limite di spesa di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1539 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Debbo comunicare che la Presidenza del Senato ha espresso alcune riserve per quanto riguarda la copertura del presente disegno di legge approvato nell'ultima seduta della Commissione. In verità, come risulta dal verbale della scorsa seduta, la nostra Commissione, esaminata la sostanza del parere formulato dalla Commissione finanze e tesoro, credette di poter deliberare disattendendo l'ultima espressa raccomandazione in esso contenuta, con la consapevolezza, certo, di non valicare i limiti della propria competenza.

Do lettura della lettera che mi è stata inviata in proposito dal Presidente del Senato:

« Nella riunione del 28 gennaio 1965 la Commissione da lei presieduta ha approvato in sede deliberante il disegno di legge n. 931, relativo alla concessione di un ulteriore contributo straordinario dello Stato di lire 30.000.000 alle spese per la celebrazione nazionale del centenario della morte di Michelangelo Buonarroti.

Nel corso della discussione la Commissione non ha accolto un emendamento tendente a introdurre all'articolo 2 un'espressa deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64; emendamento che era stato proposto nel parere

della Commissione finanze e tesoro al fine di regolarizzare la copertura finanziaria.

Al riguardo, mi corre l'obbligo di rilevare che, pur potendo sussistere dubbi sulla necessità *stricto iure* di un'esplícita deroga alla legge n. 64, tuttavia la prassi del Parlamento, a partire dal febbraio 1963, si è costantemente orientata in tal senso.

Ricordo in proposito che il Presidente della Repubblica il 5 e il 12 febbraio 1963 (Documenti Senato nn. 109 e 111) rinviò con proprio messaggio alle Camere due disegni di legge la cui copertura era ritenuta irregolare perchè in contrasto con le norme della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e il Parlamento, aderendo alla richiesta del Capo dello Stato, modificò le indicazioni della copertura di detti disegni di legge, introducendo un'espressa deroga alla legge sopracitata. Anche in recentissima occasione l'Assemblea del Senato che aveva approvato il disegno di legge n. 872, che presentava all'articolo 2 la irregolarità di copertura di cui trattasi, ha ritenuto necessario provvedere alla regolarizzazione della copertura stessa, introducendo, in sede di coordinamento avvenuto dopo l'approvazione finale, una espressa norma derogativa alla citata legge n. 64.

I motivi sopra accennati mi inducono a richiedere alla 6^a Commissione di voler riesaminare la questione tenendo presente i precedenti ricordati, secondo l'indicazione contenuta nel messaggio del Capo dello Stato e secondo la proposta della 5^a Commissione.

Un'ulteriore perplessità — che trae origine dalla norma dell'articolo 31, comma quarto, del Regolamento — mi induce a richiedere tale riesame. Il parere della 5^a Commissione sul disegno di legge in questione si concludeva con queste testuali parole: « Ritiene per altro necessario che all'articolo 2 sia introdotta espressa deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Vertendo, dunque, il parere sulla irregolarità della copertura finanziaria, si potrebbe ipotizzare l'applicabilità al caso in esame del citato articolo 31, il quale prescrive che, qualora la Commissione competente per materia non concordi con il parere della Commissione finanze e tesoro, il disegno di leg-

ge è rimesso alla discussione e votazione del Senato.

Pertanto, anche la validità delle deliberazioni della Commissione successive al rigetto dell'emendamento potrebbe essere messa in discussione.

La prego, onorevole collega, di voler sottoporre questo mio invito alla considerazione della Commissione da lei presieduta. Nell'attesa delle decisioni della Commissione ritengo opportuno sospendere la trasmissione del messaggio.

D'altra parte, il lieve ritardo che l'eventuale modificazione del disegno di legge comporterebbe sarebbe pur sempre inferiore a quello provocato dall'eventuale rinvio del disegno di legge stesso alle Camere per una nuova deliberazione richiesta dal Capo dello Stato ».

Onorevoli colleghi, per quanto la materia possa invitare a sottili disquisizioni, reputo tuttavia che non valga la pena di soffermarci eccessivamente su di essa. Dobbiamo e possiamo sfruttare meglio il nostro tempo, tanto più che l'ordine del giorno è molto impegnativo.

Come Presidente della Commissione e come relatore del disegno di legge io vi invito, pertanto, ad introdurre in sede di coordinamento l'espressa deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64. Operando in questo senso, eviteremo altri e più gravi indugi ad una legge che fu già approvata all'unanimità per il profondo contenuto che la distingue: eviteremo, infatti, il pericolo — che del resto è ritenuto inderogabile — che la legge venga restituita alle Camere con messaggio del Presidente della Repubblica, come già si è verificato in casi analoghi.

Se così siamo d'accordo, pongo ai voti l'emendamento suggerito dalla 5^a Commissione, tendente ad inserire nel primo comma dell'articolo 2, dopo le parole « si provvede », le altre « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge quale risulta dall'effettuato coordinamento.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Corbellini ed altri: « Proroga del termine previsto dall'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni » (879)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Corbellini, De Luca Angelo, Focaccia, Genco, Zannier e De Unterrichter: « Proroga del termine previsto dall'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni ».

Ricordo che nella passata seduta il rappresentante del Governo propose una diversa formulazione del disegno di legge e che la relativa deliberazione fu rinviata per consentire un più approfondito studio della materia.

Vorrei, pertanto, pregare l'onorevole Magrì di chiarire ulteriormente lo spirito dei suoi emendamenti, anche perchè il relatore, senatore Stirati, che nella passata seduta era assente e fu sostituito dal senatore Monaldi, possa averne adeguata conoscenza.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* In verità, più che chiarire, non posso che confermare quanto ho già detto la volta scorsa.

Se ricordate, le perplessità sollevate sugli emendamenti proposti dal Governo furono due. Una prima perplessità nasceva dal fatto che venisse prorogato anche il termine per la eventuale presentazione di nuove domande di abilitazione provvisoria. Qualcuno, infatti, si stupì che, essendo scaduto ormai il termine per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva e a distanza di tanti anni dalla concessione dell'abilitazione provvisoria, si concedesse questa ulteriore proroga. Io dissi in proposito che molto probabilmente ciò si doveva attribuire all'impostazione della legge originaria, la quale prevedeva che il termine per la presentazione delle domande di abilitazione

provvisoria scadesse sei mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva. Ho potuto accertare che in base all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1957, n. 1300 le cose stanno effettivamente in questi termini, per cui, prorogandosi di un anno il termine per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva, è necessario prorogare di sei mesi anche quello relativo alle domande di abilitazione provvisoria.

La seconda perplessità nasceva in ordine alle domande di abilitazione per l'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione nelle scienze statistiche. In proposito, il Governo proponeva, per coloro che fossero in possesso del certificato di abilitazione provvisoria, la concessione dell'abilitazione definitiva indipendentemente dall'iscrizione all'albo professionale e, di conseguenza, anche la concessione di un triennio di tempo anzichè di un anno.

Come dissi nella passata seduta — e adesso posso confermare — la richiesta di un triennio penso debba attribuirsi a questa considerazione: dato che la legge poneva una condizione impossibile per il conseguimento dell'abilitazione definitiva all'esercizio della professione di perito forestale e nelle scienze statistiche, e cioè il documento di iscrizione all'albo professionale, si può supporre che ciò abbia scoraggiato qualche interessato dall'iniziare un effettivo esercizio professionale. È chiaro, pertanto, che nel momento in cui noi togliamo questo ostacolo, dobbiamo anche consentire all'ipotetico interessato di sviluppare per l'intero triennio la sua attività professionale, in modo da poter presentare la documentazione necessaria per il conseguimento dell'abilitazione definitiva.

Ecco la ragione di questa particolare proposta, per la quale tuttavia il Governo si rimette al giudizio della Commissione. Se questa, infatti, ritenesse di non dover prendere in considerazione l'ipotesi che un cittadino, aspirante all'abilitazione per l'esercizio della professione di perito forestale o nelle scienze statistiche, possa essere stato scoraggiato ad iniziare la sua professione dalle condizioni poste dalla leg-

ge, possiamo rinunciare al triennio e limitare, anche in questo caso, ad un anno la proroga del termine per la presentazione delle domande.

Era stata sollevata, infine, una questione di dettaglio, di pura e semplice formulazione per la proroga di un termine già scaduto, e mi pare che si fosse orientati, in proposito, a regolarci *grosso modo* in questo senso: stabilire, prima, la riapertura del termine e, poi, la sua scadenza ad un anno o dal termine precedente o dal giorno della pubblicazione della presente legge. Anche per questo il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rappresentante del Governo per i chiarimenti dati e prego il relatore di voler esprimere il suo parere sulle proposte del Governo.

S T I R A T I , relatore. Mi pare che i chiarimenti dati dal rappresentante del Governo siano validi e, pertanto, sono pienamente favorevole agli emendamenti proposti perchè ritengo che siano ispirati da un criterio di equità e di giustizia.

Posso aggiungere — e l'avrei detto nella relazione se avessi avuto modo di farla — che in effetti questo disegno di legge trae origine proprio dalla constatazione che esistono centinaia di laureati i quali, o per mancanza di tempo, o per dimenticanza, non hanno presentato i documenti alle singole Università per il conseguimento dell'abilitazione definitiva. Penso, quindi, che il disegno di legge, nella sua sostanza, debba essere senz'altro accolto dalla Commissione e che anche gli emendamenti proposti dal Governo possano essere accettati.

P R E S I D E N T E . Il rappresentante del Governo ha detto che per quanto riguarda il triennio si rimette alla Commissione. L'onorevole relatore che cosa ne pensa?

S T I R A T I , relatore. Penso che gli emendamenti debbano essere accolti così come sono stati formulati dal Governo; sono quindi senz'altro d'accordo sui tre anni.

M O N A L D I. Devo chiedere scusa prima di tutto al collega Stirati per essermi arrogato il diritto, nella seduta passata, di illustrare in sua vece questo piccolo disegno di legge.

Si tratta di un disegno di legge che interessa il 25 per cento circa degli abilitati provvisori, tutti coloro cioè che, purtroppo, non hanno presentato, o per inavvertenza o per propria colpa, la domanda di abilitazione definitiva per l'esercizio della professione. Per questo ho pregato il Presidente di mettere in discussione il disegno di legge, sul quale, però, non avevo le informazioni precise che ho, invece, adesso.

Circa la formulazione, penso che l'articolo 1 potrebbe risultare così redatto: « Il termine previsto dall'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è prolungato di un anno dall'entrata in vigore della presente legge ». Si toglierebbe la parola « prorogato » che è impropria trattandosi di un termine già scaduto.

P R E S I D E N T E. Ma dal punto di vista giuridico non si cambia nulla sostituendo « prolungato » a « prorogato ».

M O N A L D I. La modificazione è stata suggerita dal senatore Bosco.

Non ritengo necessario istituire un secondo comma per la presentazione delle domande per l'abilitazione provvisoria, perchè l'ultimo comma dell'articolo 9 della legge numero 1378, cui ci riferiamo, dice esattamente così: « Allo scadere di tre anni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui al precedente comma, si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente articolo 8 ».

Ora a noi non interessa più il conseguimento dell'abilitazione provvisoria, ma interessa il fatto che quelli che già sono forniti della provvisoria, ma non hanno richiesto la definitiva, possano presentare la domanda i cui termini sono scaduti il 12 dicembre scorso.

Si era suggerito di dare una proroga di sei mesi, non di un anno; riterrei preferibile la proroga di un anno.

Per quanto concerne la norma suggerita dell'onorevole Sottosegretario a favore dei periti forestali e dei dottori in scienze agrarie, non mi sembra necessario un triennio di tempo per chiedere l'abilitazione definitiva.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei insistere sul secondo comma dell'articolo 1 da me proposto.

Il senatore Monaldi non ha tenuto conto che la legge n. 1300 del 1957 prevede che il termine per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria sia collegato al termine per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva. Ora pare opportuno, nel momento in cui si sposta l'un termine, che si sposti anche l'altro termine ad esso collegato, anche se nessuno verrà ad usufruire di questo beneficio.

Per quanto riguarda la formulazione, mi rimetto al giudizio dei giuristi; penso comunque che si possa dire così: « Il termine di tre anni previsto dall'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 è riaperto, e scadrà un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

T R I M A R C H I. Proporrei piuttosto la sostituzione pura e semplice dell'ultimo comma dell'articolo 9 con un nuovo testo in cui si fissasse anzichè il termine di tre anni un termine di quattro anni o si indicasse addirittura una data fissa.

P R E S I D E N T E. A questo proposito il senatore Romano ha presentato i seguenti emendamenti: nel titolo sostituire alla parola « proroga » la parola « riapertura »;

sostituire l'articolo 1 col seguente: « È riaperto il termine previsto dall'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 per la presentazione della domanda di abilitazione definitiva per l'esercizio delle professioni. La nuova scadenza è fissata al 12 dicembre 1965 ».

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La formulazione

proposta dal senatore Trimarchi sarebbe in sostanza la seguente: « L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 è sostituito dal seguente: " Alla data del 31 marzo 1966 si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente articolo 8 ».

Dovrebbe poi seguire il secondo comma da me proposto per le domande di abilitazione provvisoria.

Io avevo, poco fa, fermato la vostra attenzione su questo fatto, che l'articolo 2 della legge n. 1300 stabilisce che ci sia una correlazione tra il termine per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e il termine per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva e che tra questi due termini ci sia una distanza di sei mesi.

Se si proroga un termine, perciò, bisogna prorogare anche l'altro.

M O N A L D I . Non è così; l'esercizio provvisorio della professione non esiste più da anni, quindi non possiamo riprendere questo tema, a meno che non vogliamo studiarlo sotto altri aspetti; ma allora non in questa sede. L'esercizio provvisorio, ripeto, non esiste più da anni: un medico che si laurea oggi non può chiedere l'esercizio provvisorio alla professione.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ma un medico, che si era laureato entro i termini previsti dalle leggi vigenti, poteva presentare la domanda, oppure no, sino a sei mesi prima del 12 dicembre 1964?

M O N A L D I . No.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi pare che la legge non dica questo.

G R A N A T A . Se io non ho capito male, questo disegno di legge ha lo scopo di consentire a coloro i quali conseguirono la laurea nel periodo che va dal 1944 al 1956 e che ottennero in quel periodo l'abilitazione

provvisoria all'esercizio della professione, il conseguimento dell'abilitazione definitiva. È così?

M O N A L D I . Esatto.

G R A N A T A . Pongo una domanda: da quando non si concedono più abilitazioni provvisorie?

M O N A L D I . Dal 1956.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* La legge originaria stabiliva che le domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria potessero essere presentate non oltre sei mesi prima della scadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, quindi entro il 12 giugno 1964. Ora, dal momento che proroghiamo il termine del 12 dicembre 1964 al 12 dicembre 1965 o al 31 marzo 1966, è evidente che dobbiamo anche prorogare il termine fissato dall'articolo 2 della legge n. 1300, in virtù del quale, nel primo semestre dell'anno passato potevano essere presentate domande per la concessione del certificato di abilitazione provvisoria, naturalmente da parte di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge medesima.

D O N A T I . Secondo me ci attardiamo in una discussione inutile, perchè spostando il termine fissato dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, anche il termine previsto dalla legge n. 1300 del 1957 risulterà automaticamente spostato.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Con la nuova formulazione proposta dal senatore Trimarchi questo secondo comma è effettivamente superfluo; in questo sono d'accordo.

M A I E R . È chiaro che si tratta di coloro che hanno conseguito la laurea prima del 1956. Ora, qui si discute sulle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria e sulla scadenza del termine per

le domande relative alla concessione della abilitazione definitiva. Se ho ben capito, in base alla legge attualmente in vigore, essendo scaduto il 12 giugno 1964 il termine fissato per il conseguimento del certificato di abilitazione provvisoria, avremmo degli abilitati provvisoriamente che non potranno beneficiare della concessione dell'abilitazione definitiva e, quindi, dovranno comunque fare l'esame.

Se così stanno le cose, mi pare inutile spostare il termine valido per la richiesta del certificato di abilitazione provvisoria.

Da questo, passo all'altro argomento, cioè a quello della proroga per i periti forestali e gli abilitati provvisori nelle discipline statistiche. Qui concordo perfettamente con le osservazioni fatte dal senatore Monaldi, nel senso, cioè, che costoro debbano dimostrare, sia pure indipendentemente dal certificato di iscrizione all'albo professionale, di avere esercitato la loro attività professionale per un triennio, perchè altrimenti, come già ebbi a dire la volta scorsa, creeremmo una disparità che a mio avviso sarebbe ingiusta, soprattutto tenendo conto della diversità di regolamento tra i vari albi professionali.

In conclusione, pertanto, sono contrario a stabilire la proroga di tre anni per questa categoria di laureati, mentre sono favorevole all'abolizione della richiesta di iscrizione all'albo professionale.

P R E S I D E N T E . Quale sarebbe dunque la formulazione dell'articolo 1?

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'articolo 1 sarebbe così formulato:

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è sostituito dal seguente:

« Alla data del 31 marzo 1966 si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente articolo 8 ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo

1 quale risulta nel nuovo testo ora letto dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Passiamo allora all'articolo 2. Il rappresentante del Governo ha dichiarato di rimettersi al parere della Commissione per quanto concerne l'inciso « entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

R O M A N O . Data l'ipotesi che questi professionisti non abbiano richiesto l'abilitazione provvisoria in quanto ritenevano di non potere assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge — non potevano cioè soddisfare al requisito dell'iscrizione all'albo professionale — a me pare che l'abolizione della condizione dell'iscrizione all'albo professionale non sia sufficiente per considerare questa categoria alla stregua delle altre, se non concediamo, contemporaneamente, anche i tre anni.

T R I M A R C H I . Se ho ben capito, per questa categoria di laureati la difficoltà risiede nel fatto che non esisteva l'albo professionale. Pertanto, siccome non è escluso che gli interessati si siano trovati nell'impossibilità o, comunque, abbiano ravvisato l'inutilità di fare domande di abilitazione provvisoria, sarebbe giusto da parte nostra stabilire espressamente che costoro sono dispensati dall'iscrizione all'albo professionale e, quindi, riaprire il termine in modo tale che possano presentare i documenti.

R O M A N O . Come si fa a stabilire che hanno esercitato l'attività per un triennio se non c'è l'albo professionale?

T R I M A R C H I . Per quanto concerne l'iscrizione all'Albo, direi che questa può avere anche una funzione pubblicitaria: se cioè un determinato soggetto è iscritto, può invocare, nei confronti di un terzo, l'effetto positivo dell'iscrizione, mentre, non essendo iscritto, grava su questo soggetto l'onere di dimostrare che ha svolto l'attività. Si tratta, in sostanza, di un problema di prova.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Nella legge l'unico richiamo al termine del triennio è quello contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Peraltro, il triennio è indicato dal legislatore come tempo che deve intercorrere tra l'emanazione del decreto ministeriale con cui si indicano i concorsi per l'abilitazione definitiva e il termine di scadenza delle domande per l'abilitazione definitiva stessa.

In questo caso, siccome viene praticamente data la possibilità di fruire dell'abilitazione definitiva ad altre due categorie di professionisti, ritengo che sia bene, per misura prudenziale, concedere i tre anni di tempo previsti appunto dalla legge n. 1378.

P R E S I D E N T E . L'articolo 2 proposto dal Governo sarebbe dunque così formulato:

« Coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche possono chiedere, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione della abilitazione definitiva indipendentemente dall'iscrizione all'Albo professionale.

Ai fini della concessione dell'abilitazione definitiva saranno ad essi applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, numero 1197 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

In seguito agli emendamenti portati al testo originario ritengo che il titolo del disegno di legge debba essere sostituito dal seguente: « Modificazioni alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni ».

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con il nuovo titolo.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Ermini e Martino Gaetano: « Modificazioni ed integrazione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici » (706)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ermini e Martino Gaetano: « Modificazioni ed integrazione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

T R I M A R C H I , *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 706 contiene norme modificative della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici. Il disegno di legge proviene dalla Camera, che lo ha approvato in Commissione nella seduta del 24 giugno 1964. In quella sede erano stati presentati due disegni di legge sulla stessa materia, il disegno di legge n. 614, d'iniziativa del deputato Ermini, e il disegno di legge n. 642, d'iniziativa del deputato Gaetano Martino. In Commissione i due testi sono stati unificati, sostanzialmente, tenendo presente il più ampio disegno di legge Ermini; e dopo l'aggiunta di un articolo (il 7) proposto dall'onorevole Nannuzzi (che ha ripreso integralmente l'articolo 4 del disegno di legge Martino), il testo definitivo è stato così approvato.

Il disegno di legge in esame è giustificato dall'esigenza di stabilire per il personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici un trattamento conforme a quello adottato dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Con quest'ultima legge, per la copertura dei posti di nuova istituzione, sono stati previsti concorsi speciali per titoli o concorsi per esame speciale consistente in un colloquio. Invece la legge 3 novembre 1961, numero 1255 — che il presente disegno di legge intende modificare — per la copertura di posti di nuova istituzione, prevede concorsi per esami e cioè con prove scritte e prove orali.

Ad ovviare a questa disparità di trattamento, non giustificata da differenti condizioni di fatto o di diritto, si propone con gli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 706, ed a modifica del primo comma dell'articolo 5 e del primo e del secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 1255, che il conferimento dei posti previsti da quelle norme avvenga mediante concorso per esame speciale e per titoli (articolo 1), ovvero mediante concorso per esame speciale (articolo 2, secondo comma) e si specifica che l'esame speciale consiste in un colloquio vertente sulle materie da indicarsi nel bando di concorso.

Con l'articolo 3 si propone una modifica analoga al primo comma dell'articolo 20 della legge n. 1255. Anzichè mediante concorso per esami, si propone che il conferimento avvenga « mediante concorsi per esame speciale », ed anche qui si specifica che l'esame speciale consiste nell'anzidetto colloquio.

Con l'articolo 4 si propongono norme intese a non creare disparità di trattamento ed ingiustizie nei confronti di quanti, adeguandosi alla legge n. 1255, abbiano preso o prendano parte al primo concorso pubblico indetto per i posti di ciascun ruolo delle segreterie universitarie dopo la data del 1° novembre 1961.

Con l'articolo 5, ripreso dall'articolo 4 del disegno di legge Ermini, si dettano norme intese a consentire al personale ap-

partenente al ruolo organico della carriera speciale di ragioneria delle segreterie universitarie ed avente particolari caratteristiche (qualifica, titolo di studio, funzioni di fatto di collaborazione col direttore amministrativo o di sostituzione dello stesso) il trasferimento, su domanda, nel ruolo di carriera direttiva degli uffici amministrativi delle Università. Il trasferimento è previsto nelle sue modalità di procedimento e di tempo ed in modo tale da non danneggiare il personale appartenente al ruolo di carriera direttiva.

L'articolo 6 prevede disposizioni per il personale ausiliario di ruolo organico che abbia esercitato mansioni proprie della carriera esecutiva (per l'inquadramento dello stesso nel ruolo aggiunto della carriera medesima) e per il personale appartenente al ruolo organico del personale ausiliario (per l'inquadramento dello stesso nel ruolo aggiunto dei tecnici ed infermieri esecutivi degli istituti universitari).

Con l'ultimo articolo — il 7 — si propone che il personale non insegnante inquadrato nei ruoli organici in carriere inferiori a quelle corrispondenti al titolo di studio posseduto, sia ammesso a domanda nei ruoli aggiunti e nelle categorie di cui il personale abbia effettivamente esercitato le mansioni, ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 della legge n. 1255.

Il disegno di legge in esame è largamente atteso dal personale interessato e certamente obbedisce, nel suo complesso, ad una esigenza di parità di trattamento nei confronti del personale dell'Amministrazione della pubblica istruzione genericamente considerato.

Non mancano però disposizioni che, pur non obbedendo del tutto ai dovuti caratteri di generalità e di astrattezza, possono apparire opportune sul piano della sistemazione di un'eccezionale situazione di fatto meritevole di essere regolarizzata.

Nei confronti del disegno di legge, attraverso i contatti avuti con persone, categorie ed organizzazioni interessate, si sono delineate le seguenti tendenze: da parte di alcuni si sostiene l'iniquità del disegno di legge, poichè, se esso dovesse andare avanti, i

posti nei gradi iniziali resterebbero scoperti e quindi non ci sarebbe alcun vantaggio per la pubblica amministrazione. Inoltre, esso sovvertirebbe ogni principio di carattere costituzionale e danneggerebbe quanti, per accedere nella pubblica amministrazione e per progredire in carriera, si sono serviti degli strumenti previsti dalla legge (concorsi, esami, eccetera). Da parte di altri si accetta il disegno di legge nel complesso e si propongono emendamenti di vario genere, o di carattere essenzialmente formale o per migliorare la portata o per prevedere altre ipotesi meritevoli di tutela; o infine si sostiene che l'urgenza determinata dalla necessità di tutelare il personale nel complesso debba consigliare l'accettazione del disegno di legge così come in atto è pervenuto dalla Camera.

Gli emendamenti segnalati da varie parti, che si propongono, sono i seguenti:

All'articolo 2, sostituire nel primo comma le parole: « prescritto per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire » con le altre: « medio di secondo grado » o con le parole: « di licenza media di secondo grado » (modifiche proposte dai rappresentanti dell'ANSPAU di Roma e fatte proprie dal senatore Romano).

Sempre all'articolo 2, al secondo comma, lettera a) è detto: « equiparata e abbiano ». Si tratta probabilmente di un errore, poichè nella legge n. 1255 è detto: « o ». Si propone perciò questa rettifica.

All'articolo 5, primo comma, sopprimere le parole: « o di sostituto » e aggiungere dopo le parole: « direttore amministrativo », le parole: « sostituendolo per un periodo non inferiore ai 18 mesi » (modifiche proposte dai rappresentanti dell'ANSPAU di Roma).

Sempre all'articolo 5, aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente: « Il collocamento e la eventuale successiva promozione alla qualifica immediatamente superiore saranno, in ogni caso, disposti in soprannumero, mentre il posto lasciato vacante nel ruolo di provenienza resterà indisponibile fino a quando l'interessato non sarà cessato dal servizio ». (Modifica proposta dai rappresentanti dell'ANSPAU di Roma).

In verità, questo comma è indicato come aggiuntivo, ma non è escluso che possa essere inteso come comma sostitutivo o modificativo del terzo comma.

All'articolo 7 si propone di aggiungere il seguente comma:

« La decorrenza ai soli fini della carriera, dell'immissione nei ruoli speciali transitori, successivamente trasformati in ruoli aggiunti per effetto dell'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, è fissata: a) dal 1° maggio 1948 per il personale assunto in servizio da data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, oppure dalla data di conseguimento del richiesto titolo di studio se conseguito posteriormente al 1° maggio 1948; b) dalla data della nomina in ruolo per il personale assunto posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, oppure dalla data di conseguimento del richiesto titolo di studio se conseguito posteriormente alla data di nomina in ruolo con la concessione ad entrambe le categorie delle facilitazioni previste per gli ex combattenti ed assimilati » (modifica richiesta dai rappresentanti dell'ANSPAU di Torino e fatta propria dal senatore Zaccari).

È stato richiesto inoltre di aggiungere una norma così formulata:

« L'inquadramento oltre che nei ruoli aggiunti della carriera di concetto amministrativa può avvenire nei ruoli aggiunti della carriera speciale di ragioneria a richiesta degli interessati, per quel personale che in possesso di titolo di studio di secondo grado, diverso da quello di ragioniere, abbia esercitato per almeno 5 anni mansioni di ragioneria ».

Il disegno di legge, se lo si esamina in quella che è la formulazione approvata dalla Camera dei deputati, ha una sua portata; se invece lo si esamina alla luce dei suggerimenti prospettati da varie parti, si presenta in termini più ampi e complessi.

Non spetta a me — anche per la particolare mia posizione — esprimere un giudizio sulla validità degli emendamenti che ho segnalati e sull'opportunità che gli stessi sia-

no presi in considerazione. Sarà la Commissione a decidere se sia opportuno che il disegno di legge venga approvato nel testo che è pervenuto dalla Camera dei deputati o debba essere emendato. A me pare, comunque, opportuno che la Commissione prenda in considerazione tutto questo materiale che ho avuto cura di raccogliere e lo esamini, con maggiore cognizione di causa, in una successiva seduta.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. A proposito dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 7, concernente la decorrenza, proposto dall'ANSPAU di Torino, vorrei sapere se corrisponde a verità che questo problema era stato preso in esame dalla Camera dei deputati e che il Governo aveva dato parere favorevole a questa decorrenza, come si afferma da più parti.

TRIMARCHI, *relatore*. Nei resoconti della Camera dei deputati c'è qualche accenno in questo senso. Comunque in proposito le potrò fornire maggiori chiarimenti.

Il problema da risolvere in ordine al disegno di legge è questo: se cioè, nell'interes-

se della sua pronta approvazione, sia il caso di far luogo a tutti gli emendamenti indicati, dato che questi argomenti potrebbero anche essere ripresi successivamente. Io riterrai opportuno limitarci ad approvare il disegno di legge così com'è, per mandarlo avanti; mentre potremmo riprendere poi, in un secondo tempo, gli altri problemi, per i quali, del resto, non ci sono preclusioni.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Trimarchi per la sua relazione, che verrà distribuita, in modo che in una prossima seduta si possa aprire una discussione approfondita sul disegno di legge e decidere sull'opportunità di lasciarlo nel testo originario o di emendarlo.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12.

Dott. **MARIO CARONI**

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari